# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ----

(N. 1657)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GATTONI, TANUCCI NANNINI, TEDESCHI Mario e NENCIONI

### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1974

Assegno straordinario ai decorati di medaglia d'argento, di bronzo e di croce di guerra al valor militare

Onorevoli Senatori. — Con la legge 30 ottobre 1969, n. 831, ai decorati al valore militare viventi, è stato concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80 mila, lire 30.000 e lire 20.000, per la medaglia d'argento, per la medaglia di bronzo e per la croce di guerra al valor militare.

Con la legge surricordata venivano rivalutati gli assegni stabiliti con gli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, in lire 18.750 per la medaglia d'argento e in lire 7.500 e lire 5.000, rispettivamente per quella di bronzo e per la croce di guerra al valor militare. Inoltre, con la legge n. 831, veniva fatta ammenda di una mortificante discriminazione: la concessione solo a seguito di domanda dell'interessato, dell'assegno di lire 5.000 annue, per i decorati di croce di guerra al valor militare; domanda che doveva essere inoltrata al Ministero del tesoro, se il richiedente trovavasi in posizione di congedo; al Comando di appartenenza, se militare in servizio. Il trascorrere degli anni, l'incalzare della svalutazione monetaria, il divario esistente tra l'assegno per la medaglia d'oro al valor militare — in precedenza elevato a lire 1.000.000 annue — hanno reso del tutto insufficienti gli assegni fino ad oggi liquidati per i decorati di cui trattasi.

Pertanto, onde ovviare agli inconvenienti lamentati, in aderenza alle legittime aspirazioni della benemerita categoria, si è ritenuto doveroso predisporre l'unito disegno di legge, con il quale vengono elevati gli assegni vitalizi a lire 160.000 annue per la medaglia d'argento; lire 75.000 annue per la medaglia di bronzo; lire 45.000 annue per la croce di guerra al valor militare.

I miglioramenti approntati con il disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione, non sono particolarmente onerosi per il bilancio statale, se consideriamo che, a circa trenta anni dalla fine della seconda guerra mondiale, per le ineluttabili leggi della vita, la schiera dei decorati al valor militare, appartenenti ormai a classi anziane, vede ogni anno e sempre di più assottigliarsi le sue file.

Per i motivi sopra esposti, onorevoli senatori, vi invitiamo a votare favorevolmente il presente disegno di legge per questi uomini che, con il loro eroico comportamento in guerra, al di là del proprio dovere, hanno ben meritato dalla Patria.

#### LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Ai decorati di medaglia d'argento, di bronzo e di croce di guerra al valor militare è concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 160.000, di lire 75.000 e di lire 45.000 amnue.

L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, gli assegni di cui all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 831.

#### Art. 2.

La corresponsione degli assegni di cui all'articolo precedente ha effetto dal 1º luglio 1974.

## Art. 3.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1974, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.